

BVGer C-4460/2014 vom 7. Oktober 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4460_2014

FR: TAF C-4460/2014 du 7 octobre 2015

IT: TAF C-4460/2014 del 7 ottobre 2015

Regeste

Persone soggette al diritto in materia di asilo

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; anche sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3).

E. 1.2

Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi).

E. 1.3

A. _____ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1

Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo, se: a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; d) non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr.

E. 3.2

Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40 consid. 3.1).

E. 3.3

Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri, la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi alla SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (art. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di riconoscere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il beneficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2 e 2D_25/2010 del 14 maggio 2010 consid. 2.2, con i relativi riferimenti; DTAF 2009/40 precitato consid. 3.4, con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa procedura DTF 137 I 128 consid. 3.1.2, e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il Tribunale, né la SEM sono legati dal preavviso favorevole delle autorità cantonali e possono rifiutarne l'approvazione o limitarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 85 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201] in relazione con gli art. 3 lett. a e 5 lett. d dell'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 [in vigore dal 1° settembre 2015, RS 142.201.1], in relazione con l'art. 99 LStr).

E. 4

Il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda d'asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. sentenze del TAF C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). Nella fattispecie A._____, dopo la decisione emessa da questo Tribunale il 10 settembre 2010 che ha respinto il suo ricorso contro il rifiuto della domanda d'asilo, ha ottenuto l'autorizzazione a continuare il percorso di formazione professionale ed il soggiorno in Ticino (cfr. scritto della SPOP del 21 gennaio 2011). Ne consegue che nessuna colpa può essere addossata all'interessato per essere rimasto in Svizzera dopo il rifiuto della sua domanda d'asilo e, pertanto, A._____ entrato in territorio elvetico il 26 febbraio 2007, soddisfa la condizione temporale posta dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presenza in Svizzera da almeno cinque anni dall'inoltro della domanda d'asilo. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti alla seconda condizione prevista all'art. 14 cpv. 2 LAsi; infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. preavviso positivo della SPOP dell'8 ottobre 2013). Ciò detto, resta da esaminare se la situazione dell'interessato costituisca un grave caso di rigore personale in

considerazione del grado di integrazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 31 OASA.

E. 5.1

I criteri materiali per l'apprezzamento di un «caso di rigore personale» giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RU 2006 4739) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (lett. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (lett. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità. Questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le proprie generalità (cfr. sentenza del TAF C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito, va indicato però che nell'apprezzamento del «caso di rigore» occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscano un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pagg. 105 e segg.).

E. 5.2

Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze.

E. 5.3

Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 105 e segg.).

E. 6.1

Nell'atto ricorsuale, A. _____ si è prevalso di un soggiorno in Svizzera superiore ai sette anni ed un'integrazione socioprofessionale ben riuscita.

E. 6.2

Per quanto attiene all'integrazione professionale del ricorrente, il Tribunale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi da A. _____ per raggiungere detta integrazione professionale, nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, il Tribunale non può considerare che la relazione dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretta da non poter esigere che egli vada a vivere in un altro Paese o che ritorni nel Paese d'origine (DTAF 2009/40 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; 2007/44 consid. 4.2). A. _____ ha intrapreso e concluso un apprendistato quale panettiere pasticciere ed è finanziariamente indipendente dal settembre 2013 (cfr. preavviso positivo della SPOP dell'8 ottobre 2013). Pur tenendo conto che il suo datore di lavoro ha espresso piena soddisfazione per l'attività svolta dal ricorrente (cfr. scritto del datore di lavoro del 21 agosto 2014), non si può ritenere che il percorso lavorativo intrapreso dall'interessato rappresenti un apprendimento di competenze o qualifiche tali da non poter essere utilizzate nel proprio Paese d'origine, né che il ricorrente abbia fatto prova di un'evoluzione professionale talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 122 e segg.).

E. 6.3

In riferimento all'integrazione sociale A. _____ ha dimostrato un grande impegno nel perseguire obiettivi scolastici e professionali; il suo rendimento scolastico è stato buono e caratterizzato da una grande motivazione e serietà. Dall'esame degli atti di causa emerge inoltre che il ricorrente ha stretto legami di amicizia con cittadini residenti in Ticino, le testimonianze rilasciate dagli stessi - in particolare da conoscenti, colleghi e dal datore di lavoro - descrivono il ricorrente come una persona ben educata, gentile e dedita al lavoro, attestando altresì la sua partecipazione a manifestazioni organizzate nel suo comune di residenza. Tuttavia, il Tribunale ritiene, conformemente alla sua giurisprudenza costante, che le relazioni di lavoro, di amicizia o di vicinato strette da uno straniero durante il suo soggiorno in Svizzera non costituiscano un elemento atto a giustificare, di per sé, il riconoscimento di un caso di rigore (cfr. Vuille/Schenk, op. cit. pag. 124). D'altronde è perfettamente normale che una persona, soggiornando per un determinato periodo di tempo in un Paese straniero, crei una rete di relazioni di amicizie e conoscenze.

E. 6.4

L'analisi che precede non è modificata nemmeno dall'ininterrotto rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte di A. _____. Invero, l'assenza di comportamenti penalmente

reprendibili durante la permanenza in Svizzera del ricorrente non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario, corrisponde al normale comportamento che ogni cittadino è tenuto ad adottare (cfr. Vuille/Schenk, op. cit. pagg. 120 e segg.).

E. 6.5

Il Tribunale rileva che l'interessato gode di uno stato di salute buono (cfr. scritto del 31 agosto 2012 rilasciato dal Dr. med. G. _____), ragione per la quale neppure da un punto di vista medico un proseguimento della sua permanenza in Svizzera appare necessario.

E. 6.6

Quo alla situazione familiare dell'interessato occorre osservare che la stessa non sembra costituire un ostacolo ad un suo eventuale rientro in Iraq; egli, celibe e senza figli, non ha infatti alcun legame familiare in Svizzera. Inoltre, orfano di entrambi i genitori, ha vissuto parte della sua vita presso il nonno materno che, unitamente alla nonna materna e ad uno zio paterno (cfr. verbale sui motivi d'asilo dell'11 aprile 2007), risiede tuttora in Iraq. Sicché nel suo Paese d'origine il ricorrente dispone di una rete familiare che, seppur non particolarmente estesa, potrebbe essergli di sostegno.

E. 7.1

Nell'atto ricorsuale, A. _____ ha altresì evidenziato le eventuali difficoltà di reintegrazione alle quali sarebbe confrontato nel caso di un rientro nel suo Paese d'origine, sia da un punto di vista familiare e sociale, data la lunga permanenza in Svizzera, sia da un punto di vista dell'attuale situazione della sicurezza in Iraq.

E. 7.2

Occorre innanzitutto sottolineare che, nel caso di disanima, l'oggetto del litigio è circoscritto al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Questa disposizione non protegge lo straniero contro le conseguenze di guerre, violenza generalizzata, abuso di potere dello Stato o atti di persecuzione nei suoi confronti. Considerazioni di questo genere rientrano, infatti, nel campo della procedura d'asilo, in particolare nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (DTAF 2007/45 consid. 7.5; 2007/44 consid. 5.3) e le decisioni rese in merito possono essere impugnate per mezzo di una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi (cfr. decisione del TAF C-1090/2013 del 19 maggio 2014 consid. 7).

E. 7.3

Nella fattispecie, l'attuale situazione di violenza in Iraq andrà valutata esclusivamente al fine di determinare l'esistenza, per il ricorrente, di una possibilità di reintegrazione nel suo Paese d'origine (cfr. decisione del TAF C-4012/2012 del 15 gennaio 2015 consid. 6.5.1).

E. 7.4

Nel quadro della procedura d'asilo concernente A. _____ l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Iraq è stato ritenuto esigibile. Ciò è peraltro stato confermato da questo Tribunale nella sentenza del 10 settembre 2010. È indubbio che la situazione della sicurezza in Iraq, in particolare nelle tre province curde nel nord del Paese, presenti, ad oggi, caratteristiche differenti rispetto a quanto constatato nel corso della procedura d'asilo.

E. 7.5

Sebbene il Tribunale abbia recentemente avuto occasione di esprimersi a questo proposito ed abbia concluso che le tre province curde del nord dell'Iraq, precisamente Dohuk, Erbil e Suleimaniya possono essere considerate, al momento attuale, sicure (cfr. decisione del TAF C-4012/2012 del 15 gennaio 2015 consid. 6.5.3 e riferimenti ivi citati); e malgrado A._____, abbia vissuto in Iraq per tutta la durata della sua infanzia ed i primi anni della maggior età, apprendendo dunque perfettamente gli usi ed i costumi locali; è un fatto notorio che la situazione in Iraq e nelle regioni del nord è considerevolmente cambiata negli ultimi mesi per quanto concerne la sicurezza. Il conflitto in Siria come pure l'avanzata dello «Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham» (ISIS) anche conosciuto come «Stato Islamico dell'Iraq e del Levante» (ISIL) ed autoproclamatosi «Stato Islamico» (IS) hanno per conseguenza l'aumento del numero di rifugiati che cercano protezione nelle province nord dell'Iraq. La regione autonoma del Kurdistan ha ultimamente reso più severe le condizioni d'entrata nell'Iraq del nord per evitare la presenza di infiltrati o simpatizzanti dell'organizzazione Stato Islamico e la popolazione locale stessa diffida dei profughi e dei concittadini che vi fanno ritorno. Sulla base di questi elementi, la situazione nel nord dell'Iraq appare tesa e insicura, di conseguenza la recente giurisprudenza di questo Tribunale in materia d'asilo ha stabilito che nel caso di persone provenienti da dette province è d'uopo che l'autorità inferiore si pronunci nuovamente in merito alla questione a sapere se l'allontanamento sia possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile giusta l'art. 83 LStr (cfr. tra le altre sentenza del TAF D-2157/2014 del 10 luglio 2015 consid. 8.2).

E. 8.1

Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 5.1 supra), nell'ambito di un procedimento di rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LA_{Asi}, occorre tenere in conto anche delle possibilità per la persona interessata di reinserirsi nel proprio Paese d'origine.

E. 8.2

In casu in considerazione di quanto esposto ai considerandi precedenti il Tribunale constata come dagli atti di causa non sia possibile elucidare la problematica del reinserimento di A._____ nella provincia irachena di Suleimanya. Per il che, difettando uno degli elementi indispensabili al fine dell'emissione di un giudizio completo ed esaustivo è necessario procedere rinviando la causa all'autorità inferiore affinché stabilisca se alla luce dell'attuale e reale situazione nella provincia irachena di Suleimanya, la condizione della reintegrazione del ricorrente nel proprio Paese d'origine può ragionevolmente realizzarsi.

E. 9

In questo senso è d'uopo rammentare che quando il Tribunale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio, in particolare se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale. Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati alla SEM affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (cfr. art. 61 cpv. 1 PA; Moser/Beu-sch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, pagg. 225-226 n. marg. 3.194-3.197; Häfelin/Müller/Uhlmann, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6a ed. 2010, pag. 446 n. marg. 1977).

E. 10

Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.

E. 11

Visto l'esito della procedura, in parziale accoglimento del ricorso, le spese in forma ridotta sono messe a carico del ricorrente, le quali sono computate sull'anticipo versato (art. 63 cpv. 1 a contrario PA), considerato come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è posta a carico dell'autorità inferiore.

E. 12

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili ridotte (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; artt. 7-14 TS-TAF), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.